

TI_GERICHTE 16.2016.17 vom 3. Februar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2016.17

FR: TI_GERICHTE 16.2016.17 du 3 février 2016

IT: TI_GERICHTE 16.2016.17 del 3 febbraio 2016

Regeste

Contratto di mutuo: onere della prova

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta al più presto il 4 febbraio 2016 di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 5 marzo 2016 salvo protrarsi a lunedì 7 marzo 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotta l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è tempestivo.

E. 2

Alla risposta al reclamo CO 1 allega l'estratto delle proprie esecuzioni del 17 giugno 2016 . A prescindere dal fatto che non è dato di vedere l'utilità di tale documento ai fini del giudizio, l'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Al riguardo non occorre dilungarsi .

E. 2.3

con rinvii).

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quel che concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all' apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid.

E. 4

Il Giudice di pace, dopo avere rilevato che nell'ambito di una relazione di amicizia, come lo era quella tra le parti, “è rara poiché imbarazzante la richiesta di un attestato di riconoscimento di debito a seguito di prestiti”, ha ritenuto che “per la decisione di merito occorrerà dunque mettere a paragone le rispettive argomentazioni a proposito di circostanze e fatti che ognuno apporta”. Ciò premesso, egli dopo avere valutato le rispettive argomentazioni, ha ritenuto che “quello che più da conferma ai fatti dall'istante sono le due lettere di sollecito inviate alla convenuta, la quale non ha sollevato alcuna eccezione di ricevimento”. A suo parere, nelle stesse l'attore non ha formulato una generica richiesta di restituzione di quanto prestato ma “le singole cifre e date di consegna sono state elencate scrupolosamente” chiedendosi così “perché le stesse non sono state respinte [dalla convenuta] con le stesse argomentazioni riportate nella presente causa”. Inoltre, egli ha soggiunto, neppure a fronte dell'avvio della procedura esecutiva RE 1 ha reagito a quelle che ora ritiene infondate pretese. Ne ha concluso che “sulla base dei documenti e delle argomentazioni sollevate dalle parti... RE 1 sia debitrice nei confronti di CO 1 della somma di fr. 4900.–”. Quanto all'importo di fr. 100.– o di fr. 120.–, per il primo giudice “la somma non risulta chiara neanche all'istante, dunque si può ritenere un regalo nel contesto dell'allora amicizia tra le parti”. Infine, relativamente alla domanda riconvenzionale, il Giudice di pace l'ha respinta per mancanza di prove.

E. 5

RE 1 rimprovera al Giudice di pace di avere ammesso le pretese dell'istante pur riconoscendo che agli atti non vi era alcuna prova in merito agli asseriti prestiti, in base al solo fatto che la convenuta non avrebbe reagito alle lettere di sollecito alla restituzione dei mutui né ai precetti esecutivi, ai quale per altro essa si è opposta. Per la reclamante la mancata contestazione delle lettere non costituisce un riconoscimento di debito né è atta a provare i pretesi mutui. Essa richiama poi l'art. 8 CC ribadendo che in mancanza di prove, che avrebbe dovuto apportare l'attore, la pretesa di quest'ultimo è infondata, donde un manifesto errore nell'accertamento dei fatti e un'errata applicazione il diritto (pag. 3 n. 3 in fine). Quanto al pagamento della fattura del fabbro di fr. 900.–, essa ripete di avere anticipato a CO 1 brevi manu l'importo e che a sostegno di tale allegazione aveva offerto l'audizione di G _____ . Se non che, contrariamente all'assunto del primo giudice che ha rifiutato tale prova poiché inutile ■ in quanto la versione e la rispettiva posizione nei fatti è già chiara e nota ■, la testimonianza era necessaria per provare le sue affermazioni. Essa chiede ordinare l'assunzione testimoniale in questione.

E. 6

Relativamente all'asserito prestito di fr. 4900.–, la conclusione di un contratto di mutuo (art. 312 e segg. CO), non è soggetta ad una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (Tercier/Bieri/Carron , Les contrats spéciaux, 5 a edizione, pag. 331 n. 2457). Un contratto è perfezionato quando i contraenti hanno manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali (art. 1 CO). In caso di contestazione, la parte che si prevale dell'esistenza di un contratto deve fornire elementi suscettibili di convincere il giudice della veridicità delle sue allegazioni (art. 8 CC). Tale norma ripartisce l'onere della prova, nel senso che pone le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto a carico della parte che ne ha l'onere (DTF 134 III 231 consid. 5.1; 130 III 323 consid. 3.1). In linea di principio, la parte gravata dall'onere probatorio è tenuta ad apportare la prova piena di quanto da lei asserito, ovvero a fornire elementi suscettibili di convincere il giudice che le sue allegazioni sono

oggettivamente attendibili. In determinati casi, quando la prova piena non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la legge, così come la dottrina e la giurisprudenza, pongono esigenze meno severe al grado della prova che la parte a cui incombe il relativo onere è tenuta ad apportare ed ammettono il grado della verosimiglianza preponderante, rispettivamente della semplice verosimiglianza (cfr. DTF 133 III 88 consid. 4.2.2). a) Ora, contrariamente da quanto crede il primo giudice, nel caso concreto dal silenzio della convenuta non poteva essere ancora dedotto un comportamento concludente tale da configurare l'esistenza di un contratto di mutuo. Una manifestazione concludente può essere ammessa solo in presenza di un comportamento univoco, la cui interpretazione non possa suscitare dubbio alcuno. Questa restrizione discende dal principio dell'affidamento. In termini generali, un comportamento passivo non può di regola essere considerato come una volontà di impegnarsi (v. analogamente: DTF 123 III 59 consid. 5a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_666/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.3). Né, per avventura, il silenzio osservato dopo aver ricevuto un estratto conto o una fattura non vale ancora come accettazione secondo l'art. 6 CO (DTF 112 II 502; sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015 del 22 luglio 2015 consid. 3.1). Ne discende che, in base al principio della buona fede, non è ipotizzabile che la sola mancata e tempestiva contestazione della convenuta sull'esistenza del mutuo prima della presentazione della causa possa ritorcersi contro quest'ultima. Ciò significherebbe – come afferma l'interessata – ammettere un capovolgimento dell'onere della prova della conclusione di un contratto, in spregio all'art. 8 CC (v. nel medesimo senso II CCA, sentenza inc. 12.2010.88 del 22 novembre 2010 consid. 6). Sotto questo profilo il reclamo si rileva fondato. b) La questione non si esaurisce tuttavia in questi soli termini giacché l'attore, a sostegno del preteso prestito, ha prodotto un estratto del suo conto corrente postale dal quale risulta che il 13 agosto 2012 egli ha prelevato fr. 5000.– (doc. C). Tale documento non prova però la destinazione di tale importo e nulla indizia. L'interessato ha inoltre presentato una dichiarazione scritta in cui P_____ riferisce che in occasione di una cena avvenuta il 2 settembre 2012 RE 1 ha confermato “che il prestito effettuato dal signor CO 1 alla signora RE 1 il giorno 13.08.2012 di fr. 4000.– sarebbe stato rimborsato nella primavera del 2013” (doc. B), offrendo altresì la testimonianza dell'estensore della dichiarazione (petizione pag. 3 e 6). Una dichiarazione scritta di un terzo, tuttavia, non può sostituire l'audizione testimoniale, salvo se il contenuto non è contestato dalle parti (sentenza del Tribunale federale 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 3.2.3 con rinvio; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 20 ad art. 157). Un testimone deve infatti sottoporsi alle domande del giudice e della controparte affinché possa essere valutata la sua credibilità, ma anche per delimitare la portata delle sue affermazioni e per determinare se è a conoscenza di altri fatti che potrebbero confutare la tesi sostenuta dalla parte che lo ha citato, tanto più ove si pensi che egli si espone al rischio di un procedimento penale per falsa testimonianza (art. 307 CP; sentenza del Tribunale federale 4A_74/2009 del 28 aprile 2009 consid. 2.3; Staehelin/Staehelin/Grolimun d, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §18 n. 134; Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 3 ad art. 190). c) Nella fattispecie, la dichiarazione scritta di P_____ è stata contestata dalla convenuta (risposta del 12 novembre 2014, pag. 2). In tal caso nulla vieta alla parte di chiamare l'estensore a confermare le sue dichiarazioni davanti al giudice in qualità di testimone, ciò che in concreto l'attore ha offerto. Non si disconosce, all'udienza del 25 febbraio 2015 l'attore non si è più espresso sulla tale prova indicata nella petizione. Se non che nemmeno la convenuta non aveva confermato le sue

prove, nondimeno il Giudice di pace ha formalmente respinto le audizioni testimoniali da lei offerte solo nella risposta del 12 novembre 2014 (ordinanza sulle prove del 25 agosto 2015). Non è dato così di capire perché il primo giudice non si sia espresso sulla prova offerta dall'attore, il quale non consta avervi rinunciato. Ciò posto, il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e vengano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Nell'ambito del diritto privato, il diritto alla prova è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost. Gli art. 8 CC e 29 cpv. 2 Cost. non escludono tuttavia un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 140 I 298 consid. 6.3; RtiD I-2016 pag. 693 consid. 2.3.2 con rinvii). In concreto, tuttavia, il primo giudice non ha rifiutato l'offerta dell'attore, l'ha semplicemente ignorata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentito della parte che non può però essere sanato da questa Camera, non provvista di pieno potere cognitivo.

E. 7

La decisione impugnata va annullata anche in relazione alla restituzione di fr. 900.– asseritamente prestata da CO 1 per saldare una fattura di un artigiano per lavori compiuti da quest'ultimo in un immobile appartenente a RE 1. Al riguardo, la reclamante non contesta l'avvenuto pagamento della fattura da parte di CO 1 ma sostiene di avere lei stessa consegnato all'attore brevi manu l'importo, ciò che poteva essere confermato da G _____ . Essa ritiene pertanto che nel rifiutare l'assunzione di tale teste il giudice di pace abbia violato il suo diritto di essere sentito. Ora, è indubbio che l'art. 8 CC garantisce altresì alla controparte il diritto di fare assumere le prove dei fatti suscettibili di contrastare e di mettere in dubbio il valore della prova principale. Anche in tale caso il giudice può procedere a un apprezzamento anticipato ma ove intenda rifiutare determinate prove, egli deve motivare perché esse risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo. Nella fattispecie, il Giudice di pace ha respinto l'audizione di G _____ poiché “inutile in quanto le versioni e la rispettiva posizione dei fatti è già chiara e nota■. Come ciò potesse essere il caso in concreto non è evidente, ove appena si pensi che le parti hanno versioni discordanti sul reale andamento dei fatti. In realtà, egli si è dipartito dalla fallace convinzione che la convenuta, non avendo contestato le lettere di richiamo di pagamento, avesse per finire ammesso l'esistenza di un mutuo, ciò che non è il caso (sopra consid. 6a). Rinunciando a sentire il testimone sulla base di un apprezzamento anticipato dell'irrelevanza delle sue dichiarazioni, primo giudice ha violato il diritto di essere sentito della reclamante. Nelle circostanze descritte la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati al Giudice di pace affinché dopo avere sentito i due testi (P _____ e G _____) e valutato il comportamento delle parti alla luce delle risultanze testimoniali, statuisca nuovamente.

E. 8

Le spese processuali seguono il precetto della soccombenza (art. 106 CPC). La reclamante ottiene l'annullamento della sentenza impugnata ma non è possibile prevedere come deciderà il Giudice di pace in esito al rinvio della causa (né si può escludere che possa emanare la stessa decisione), di modo che si giustifica di suddividere gli oneri a metà e di compensare le indennità. La tassa di giustizia inoltre va adeguatamente ridotta, l'attuale decisione non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sugli oneri processuali di prima sede il Pretore giudicherà al momento in cui prenderà la nuova decisione. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Le spese processuali di fr. 200.– da anticipare dalla reclamante sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili . 3.

Notificazione a: – ; – ; Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.